Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “EMANUELA LOI”

07024 LA MADDALENA (OT)

Codice Fiscale: 91040290909 - Codice Meccanografico:

SSIC833008

ssic833008@istruzione.it - ssic833008@pec.istruzione.it

www.ic-lamaddalena.edu.it

tel. 0789.737398 - fax 0789.730265

Prot. n. LA MADDALENA, LI 02/09/2026

ALL’UFFICIO LAUNNI

A TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO

ALLE FAMIGLIE

BACHECA

ALBO ON LINE

SITO

Oggetto: **Avvio dell'anno scolastico: le verifiche sugli obblighi vaccinali degli alunni fino a sedici anni**

Con l'avvio del nuovo anno scolastico richiamiamo l'attenzione relativi all'obbligo scolastico che riguarda i minori di età compresa tra zero e sedici anni, fino al compimento del sedicesimo anno di età e per tutti i gradi di istruzione, ma la verifica assume un rilievo particolare per la scuola dell'infanzia, dove la regolarità della posizione vaccinale condiziona l'ammissione alla frequenza.

## IL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI

**PER LA SEGRETERIA**: Ricordiamo sinteticamente il calendario previsto dall'art. 3-bis del D.L. 73/2017, note 49/2025, 63/2025 e 25/2026:

— entro il 10 marzo le scuole trasmettono alle Aziende sanitarie l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA DELEUCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

successivo di età compresa tra zero e sedici anni (fino a 16 anni e 364 giorni) e dei minori stranieri non accompagnati;
— entro il 10 giugno le Aziende sanitarie restituiscono gli elenchi con l'indicazione dei soggetti non in regola;
— nei dieci giorni successivi le scuole invitano i genitori interessati a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, l'esonero, l'omissione o il differimento, ovvero la formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria;
— entro il 20 luglio le scuole trasmettono all'Azienda sanitaria la documentazione pervenuta ovvero ne comunicano il mancato deposito.

**PER I GENITORI:**
**Per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione (art. 3-bis, comma 5). Per gli altri gradi di istruzione la mancata presentazione non determina la decadenza né impedisce la partecipazione agli esami, ma comporta la segnalazione all'Azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la sanzione amministrativa pecuniaria da cento a cinquecento**
**euro a carico dei genitori.**
Il flusso descritto non copre le posizioni sopravvenute dopo il 10 marzo. Per le iscrizioni presentate fuori termine, i trasferimenti in corso d'anno e i nuovi ingressi resta applicabile l'art. 3, comma 1, che impone di richiedere la documentazione all'atto dell'iscrizione, con facoltà di sostituirla con dichiarazione resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e obbligo di produrre i documenti entro il 10 luglio successivo.

**PER LA SEGRETERIA: 3. La verifica da compiere in questi giorni**
Prima dell'avvio delle attività didattiche suggeriamo ai dirigenti di far ricostruire alla segreteria il quadro completo del ciclo di verifica appena concluso, per tutti gli alunni di età inferiore ai sedici anni e con precedenza alla scuola dell'infanzia, dove l'esito incide sull'ammissione alla frequenza. In concreto:
a) recuperare l'elenco restituito dall'Azienda sanitaria entro il 10 giugno e verificarne la completezza rispetto agli iscritti effettivamente ammessi alla frequenza;
b) riscontrare, nominativo per nominativo, i depositi documentali pervenuti entro il 10 luglio e la trasmissione effettuata entro il 20 luglio;
c) accertare che per ciascun alunno risulti agli atti la documentazione prevista, ovvero l'attestazione di esonero, omissione o differimento; per la scuola dell'infanzia l'accertamento va compiuto prima dell'ammissione alla frequenza;
d) verificare se siano stati adottati i provvedimenti di decadenza dall'iscrizione nei casi che li richiedevano;
il provvedimento deve essere motivato, comunicato formalmente alla famiglia e seguito, ove ne ricorrano
i presupposti, dallo scorrimento della graduatoria;
e) trattare con l'art. 3, comma 1, le posizioni sopravvenute dopo il 10 marzo, richiedendo la documentazione alle famiglie interessate.
Segnaliamo che l'omessa adozione della decadenza, dove dovuta, espone l'istituzione scolastica su un piano che non è soltanto formale: significa ammettere alla frequenza un bambino che la legge non consente di ammettere, in un ambiente frequentato da altri minori, alcuni dei quali possono non essere vaccinabili per ragioni cliniche.

**PER I GENITORI: Attenzione ai casi in cui l'ammissione deriva da una semplice prenotazione**
È il punto sul quale raccomandiamo la massima vigilanza. **L'art. 3-bis, comma 2, esclude dagli elenchi dei soggetti non in regola coloro che abbiano presentato formale richiesta di**

**vaccinazione all'Azienda sanitaria competente. Per tali bambini, di conseguenza, la scuola non riceve alcuna segnalazione e non dispone di alcuna informazione sul seguito della richiesta.**
**La formale richiesta di vaccinazione non equivale però all'assolvimento dell'obbligo. L'art. 3, comma 1, prevede che l'Azienda sanitaria esegua le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico o del calendario annuale dei servizi educativi. Se alla richiesta non fa seguito la somministrazione nei tempi previsti, l'obbligo resta inadempiuto.**
Si determina così una zona d'ombra: alunni che risultano formalmente regolari negli elenchi di giugno perché titolari di una prenotazione, ma che a settembre potrebbero non essere ancora stati vaccinati, senza che la scuola ne sia informata.
**Per la scuola dell'infanzia la conseguenza è la decadenza dall'iscrizione; per gli altri gradi è la segnalazione all'Azienda sanitaria, che resta comunque un adempimento dovuto.**

**PER LA SEGRETERIA: Il raccordo con l'Azienda sanitaria**
La verifica del seguito compete all'Azienda sanitaria, non alla scuola, che non dispone di alcuno strumento per accertare autonomamente l'avvenuta somministrazione. Dove la ricognizione descritta al paragrafo 3 lasci posizioni incerte, suggeriamo pertanto ai dirigenti di rivolgere una richiesta scritta all'Azienda sanitaria territorialmente competente. È una richiesta che ha pieno fondamento negli adempimenti di legge, che non coinvolge le famiglie e che di norma riguarda pochi nominativi.
In concreto si tratta di chiedere un riscontro aggiornato sullo stato di assolvimento degli obblighi vaccinali degli alunni iscritti, con precedenza a quelli della scuola dell'infanzia, e con specifica indicazione dei soggetti che risultavano esclusi dagli elenchi di giugno in quanto titolari di formale richiesta di vaccinazione e di quelli per i quali la somministrazione non risulti ancora intervenuta. Nella medesima comunicazione può essere richiesta l'indicazione dei soggetti che ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento.
Resta ferma, per tutte le scuole, la segnalazione prevista dall'art. 3, comma 2, per le posizioni sopravvenute dopo il 10 marzo la cui documentazione non sia stata prodotta nei termini.

***La scadenza del 31 ottobre***
L'art. 4, comma 2, del D.L. 73/2017 impone ai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai responsabili dei centri di formazione professionale regionale e a quelli delle scuole private non paritarie di comunicare all'Azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati. Per l'anno in corso la scadenza cade sabato 31 ottobre 2026.
Si tratta di un adempimento a cadenza annuale, che riguarda tutti i gradi di istruzione e non è subordinato ad alcuna richiesta dell'Azienda sanitaria: va eseguito d'iniziativa dalla scuola, anche in assenza di sollecito.
Due precisazioni sul contenuto. La comunicazione ha per oggetto le classi e non i nominativi: si comunica quali classi presentano più di due minori non vaccinati, non l'elenco degli alunni interessati. Il computo presuppone però che la scuola conosca la posizione di ciascun alunno; se il riscontro ricevuto in giugno non risulta aggiornato, ovvero se vi sono posizioni sopravvenute dopo il 10 marzo, la richiesta di cui sopra va inoltrata con anticipo sufficiente a consentire il calcolo entro il termine. Suggeriamo per questo di avviare la ricognizione entro la prima metà di ottobre.
Ricordiamo infine che l'art. 4, comma 1, dispone che i minori che non possono essere vaccinati a causa di accertato pericolo per la salute siano inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Poiché a questa data le classi risultano già costituite, suggeriamo di verificarne la composizione alla luce dei dati disponibili e di valutare i possibili correttivi ove emergano situazioni difformi, fermo restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti.

La Dirigente Scolastica (Prof.ssa Deleuchi Alessandra)

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii